

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di TREVISO



**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021

Indice

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	1
Articolo 1 Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni	1
Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni	3
Articolo 4 Norme di riferimento	3
Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo	4
Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	7
Articolo 7 Istruttoria	8
Articolo 8 Conclusione del procedimento	8
Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione	8
Articolo 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento	9
Articolo 11 Principali obblighi del concessionario	10
Articolo 12 Revoca e modifica. Rinuncia	11
Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	12
Articolo 14 Altre cause di decadenza	12
Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	13
Articolo 16 Subentro	13
Articolo 17 Rinnovo	14
Articolo 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	14
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	15
Articolo 19 Oggetto del canone	15
Articolo 20 Ambito di applicazione del canone	15
Articolo 21 Soggetto passivo	16
Articolo 22 Soggetto attivo	17
Articolo 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	17
Articolo 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	18
Articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	18
Articolo 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona	21
Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	21
Articolo 28 Riduzioni	23

Articolo 29 Esenzioni	24
Articolo 30 Termini per il versamento del canone.....	27
Articolo 31 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	28
Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità.....	29
Articolo 33 Rateazioni	30
Articolo 34 Rimborsi.....	31
Articolo 35 Mercati	31
Articolo 36 Contenzioso	31
Articolo 37 Trattamento dei dati personali.....	32
PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	32
Articolo 38 Gestione del servizio	32
Articolo 39 Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	32
Articolo 40 Canone sul servizio affissioni	33
Articolo 41 Tariffe e maggiorazioni.....	33
Articolo 42 Riduzione del canone.....	33
Articolo 43 Esenzioni dal canone	34
Articolo 44 Numerazione impianti.....	34
Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni	35
Articolo 46 Vigilanza sanzioni amministrative.....	36
PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA	36
Articolo 47 Norme transitorie.....	36
Articolo 48 Entrata in vigore	37

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Pieve di Soligo, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o

autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20.04.2009.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Deliberazione di G.C. n. 89 del 28.04.2003 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la

facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni e, per particolari tipi di occupazione, alla richiesta dovrà essere allegata:

- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
- Documentazione fotografica;
- Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;

- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 5 Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 (novanta) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;

- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Gestione del Patrimonio e Manutenzioni, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato

dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
8. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o

esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei giorni autorizzati, nel caso di occupazione giornaliera;

- d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e) il provvedimento non venga ritirato e versato, contestualmente al ritiro, il relativo canone entro 20 giorni dalla data di comunicazione del rilascio;
- f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 6 (sei) mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Pieve di Soligo.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Pieve di Soligo ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Pieve di Soligo alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 11.968 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione in zone del territorio comunale di cui all'allegato A);
- b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree

pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle

rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno contestualmente al versamento del canone complessivamente dovuto. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero a tariffa giornaliera.

9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori a € 5,00.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona e, quindi, senza riferimento all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI

Articolo 28

Riduzioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - g) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
 - i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
 - j) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

- k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- l) Per le occupazioni temporanee per particolari tipologie di mercati/mercatini a tema oppure per specifici progetti di valorizzazione e di promozione turistica del territorio individuate dalla Giunta con proprio atto, il canone può essere ridotto fino all'azzeramento.

Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati di cui all'articolo 73 del T.U.I.R., comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica nonché ad attività di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222;
- b) le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e ricerca;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o

regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- d) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- f) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) le occupazioni per manifestazioni per finalità specifiche sportive e ricreative, di assistenza, previdenza, sanità, educazione scientifica e cultura, nonché di promozione, tutela e conoscenza dei valori e dei prodotti locali organizzate dal Comune, dalla Pro Loco o da altre associazioni locali iscritte nell'apposito Albo Comunale;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- k) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- l) le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 25 comma 5, comprese quelle autorizzate con cartello;
- m) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- n) le occupazioni realizzate per attività di mestieri girovaghi ed artistici;
- o) occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, con soste non superiori a 2 ore;
- p) le occupazioni con impianti/infrastrutture per la ricarica di veicoli/mezzi di locomozione elettrici e le relative aree di sosta;
- q) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- r) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

- s) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 1 ora;
- t) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- u) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- v) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- w) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- x) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- y) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- z) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- aa) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- bb) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e

- sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- cc) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - dd) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - ee) le occupazioni e i messaggi pubblicitari individuate/i dalla Giunta Comunale con proprio atto, per casi aventi particolari finalità di interesse pubblico per il Comune;
 - ff) le occupazioni di cui all'art. 28, comma 1 lettera "l" qualora sia previsto dalla Giunta l'azzeramento del canone.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00

ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 35

Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37
Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38
Gestione del servizio

1. Il Comune di Pieve di Soligo mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Pieve di Soligo garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato B).

Articolo 39
Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato B) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 18% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissione dirette è corrispondente al 82% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato B) fino ad un massimo del 20% della superficie disponibile.
3. La misura del canone da applicare per i manifesti di superficie superiore ad 1 metro quadrato è maggiorata del 20%.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei

casi di esenzione;

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- f) gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 45
Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale

da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 19.07.1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 192 approvata dalla Giunta Comunale in data 03.12.2019, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al

31 dicembre 2020.

2. Il regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 192 approvata dalla Giunta Comunale in data 03.12.2019, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
6. In sede di prima applicazione del Canone Patrimoniale:
 - a) il termine di pagamento di cui all'art. 30, comma 3 e 5, viene fissato al 31 luglio 2021 e, di conseguenza, le rate di cui al comma 7 del medesimo articolo sono fissate al 31/07 e 31/10;
 - b) le tariffe per l'anno 2021 sono stabilite nelle misure riportate nell'allegato C).

Articolo 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Suddivisione del territorio del Comune di Pieve di Soligo			
ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni			
DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
PIAZZA BALBI VALIER	1		Pieve di Soligo
VIA G. BATTISTELLA	1		Pieve di Soligo
BORGO STOLFI	1		Pieve di Soligo
VIA BUONABITACOLO	1		Pieve di Soligo
VIA G. BUSOLLI	1		Pieve di Soligo
PIAZZA CADUTI NEI LAGER	1		Pieve di Soligo
CAL SANTA	1		Pieve di Soligo
VIA CAPOVILLA	1		Pieve di Soligo
VIA L. CHISINI	1	(fino al n. 134)	Pieve di Soligo
VIA L. CHISINI	2	(dal n. 134 alla fine)	Pieve di Soligo
CORTE DEL MEDA'	1		Pieve di Soligo
CORTE DELLE CANEVE	1		Pieve di Soligo
CORTE DI SAN FRANCESCO	1		Pieve di Soligo
VIA DEGLI ALPINI	1		Pieve di Soligo
VIA DONATORI DEL SANGUE	1		Pieve di Soligo
VIA G. GARIBALDI	1		Pieve di Soligo
VIA M. GERLIN	1		Pieve di Soligo
VIA V. GIOBERTI	1		Pieve di Soligo
VIA GIOVANNI XXIII	1		Pieve di Soligo
VIA L. LUBIN	1		Pieve di Soligo
VIA G. MARCONI	1		Pieve di Soligo
VIA D. MARTIN	1		Pieve di Soligo
VIA G. MATTEOTTI	1		Pieve di Soligo
VIA G. MAZZINI	1		Pieve di Soligo
VIA A. MORO	1		Pieve di Soligo
VIA NUBIE	1		Pieve di Soligo
VIA OSPEDALE	1		Pieve di Soligo
VIA PIO X	1		Pieve di Soligo
PIAZZA RESISTENZA	1		Pieve di Soligo
VIA A. SABIN	1		Pieve di Soligo
PIAZZETTA SAN MARCO	1		Pieve di Soligo
VIA SARTORI	1		Pieve di Soligo
VIA G. SCHIRATTI	1		Pieve di Soligo
VIA AL SOLIGO	1		Pieve di Soligo
VIA G. TONIOLO	1		Pieve di Soligo
PIAZZA UMBERTO I	1		Pieve di Soligo
VIA G. VACCARI	1		Pieve di Soligo
VIA G. VERDI	1		Pieve di Soligo
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	1		Pieve di Soligo
VIA A. VIVALDI	1		Pieve di Soligo
VIA G. ZANZOTTO	1		Pieve di Soligo
VIA 2 GIUGNO	2		Pieve di Soligo
VIA 4 NOVEMBRE	2		Pieve di Soligo
VIA J. BELLINI	2		Pieve di Soligo

CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Suddivisione del territorio del Comune di Pieve di Soligo			
ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni			
DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
VIA E. BELLOTTO	2		Pieve di Soligo
CAL DEI GAI	2		Pieve di Soligo
CAL MONDA	2		Pieve di Soligo
CAL ZATTERA	2		Pieve di Soligo
VIA CALDELLA	2		Pieve di Soligo
VIA A. CANOVA	2		Pieve di Soligo
VIA DEL CHIODO	2		Pieve di Soligo
VIA CONEGLIANO	2		Pieve di Soligo
VIA C. CONTE	2		Pieve di Soligo
VIA M. CURIE	2		Pieve di Soligo
VIA DEGLI ARTIGIANI	2		Pieve di Soligo
VIA DEGLI ARTIGLIERI	2		Pieve di Soligo
VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO	2		Pieve di Soligo
VIA FRECCIE TRICOLORI	2		Pieve di Soligo
VIA A. GENTILESCHI	2		Pieve di Soligo
VIA A. GRAMSCI	2		Pieve di Soligo
VIA DELLA LIRA	2		Pieve di Soligo
VIA A. MANUZIO	2		Pieve di Soligo
VIA A. MANUZIO	2		Pieve di Soligo
VIA A. MEUCCI	2		Pieve di Soligo
VIA MIRA	2		Pieve di Soligo
VIA MONETLLO	2		Pieve di Soligo
VIA MURE	2		Pieve di Soligo
VIA MUSSA ALTA	2		Pieve di Soligo
VIA PAPA LUCIANI	2		Pieve di Soligo
VIA G. PASCOLI	2		Pieve di Soligo
VIA PATEAN	2		Pieve di Soligo
VIA PATI	2		Pieve di Soligo
VIA L. PEDERIVA	2		Pieve di Soligo
VIA PEZZOLLE	2		Pieve di Soligo
VIA DEL PIANTALETTO	2		Pieve di Soligo
VIA L. PILLA	2		Pieve di Soligo
VIA QUARTIER DEL PIAVE	2		Pieve di Soligo
VIA DELLE ROBINIE	2		Pieve di Soligo
VIA E. SALVIONI	2		Pieve di Soligo
VIA M. SAMMARTINI	2		Pieve di Soligo
VIA SAN MARTINO	2		Pieve di Soligo
VIA S.M. MADDALENA	2		Pieve di Soligo
VIA SERNAGLIA	2		Pieve di Soligo
VIA STADIO	2		Pieve di Soligo
VIA TACCHINI	2		Pieve di Soligo
VIA T. VECCELLIO	2		Pieve di Soligo
VIA VITTORIO VENETO	2		Pieve di Soligo
VIA 25 APRILE	2		Pieve di Soligo
VIA G. ZANIOL	2		Pieve di Soligo
VIA DELLE ACACIE	3		Pieve di Soligo

CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Suddivisione del territorio del Comune di Pieve di Soligo			
ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni			
DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
CAL BRUNA	3		Pieve di Soligo
VIA CAPITELLO	3		Pieve di Soligo
VIA CIMA DA CONEGLIANO	3		Pieve di Soligo
VIA G. CORAZZIN	3		Pieve di Soligo
VIA G. GALILEI	3		Pieve di Soligo
VIA E. MAJORANA	3		Pieve di Soligo
VIA DEL LAVORO	3		Pieve di Soligo
VIA SAN MICHELE	3		Pieve di Soligo
VIA VERIZZO	3		Pieve di Soligo
VIA B. BRANDOLINI	1	(dal n. 1 al 146 incrocio con via Giorgione)	Solighetto
VIA B. BRANDOLINI	2	(dall'incrocio con Via Giorgione n. 146 all'incrocio con Via Refrontolo)	Solighetto
PIAZZA EMIGRANTI	1		Solighetto
VIA ADIGE	2		Solighetto
VIA BALLANCIN	2		Solighetto
VIA M. BRAGADIN	2		Solighetto
VIA BRENTA	2		Solighetto
VIA BRIGATA CADORE	2		Solighetto
CAL SEGA	2		Solighetto
VIA CANEVETTE	2		Solighetto
VIA CHIESUOLA	2		Solighetto
VICOLO CIECO	2		Solighetto
VIA E.L. CORNARO	2		Solighetto
VIA DOLOMITI	2		Solighetto
VIA EUROPA UNITA	2		Solighetto
VIA F.FABBRI	2		Solighetto
VIA I. FANTIN	2		Solighetto
VIA A. ED E. FONTANA	2		Solighetto
VIA GIORGIONE	2		Solighetto
PIAZZA LIBERTA'	2		Solighetto
VIA L. TOFFOLIN	2		Solighetto
VIA LIVENZA	2		Solighetto
VIA MARMOLADA	2		Solighetto
VIA MONTE ANTELAO	2		Solighetto
VIA MONTE CIVETTA	2		Solighetto
VIA MONTE PELMO	2		Solighetto
VIA PO	2		Solighetto
VIA G. E P. POSSAMAI	2		Solighetto
VIA REFRONTOLO	2		Solighetto
VIA RIVETTE	2		Solighetto
VIA ROGGINA	2		Solighetto
VIA ROMA	2		Solighetto

CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Suddivisione del territorio del Comune di Pieve di Soligo			
ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni			
DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
VIA SAN GALLET	2		Solighetto
VIA SANT'ANNA	2		Solighetto
VIA L.SARTORELLO	2		Solighetto
STRADA DELLE RIVE	2		Solighetto
VIA TAGLIAMENTO	2		Solighetto
VIA VALLATA	2		Solighetto
VIA BELVEDERE	3		Solighetto
CAL DE MEDO	3		Solighetto
VIA COL FRANCHIN	3		Solighetto
VIA DI COL STOC	3		Solighetto
VIA COSTA DE VAL	3		Solighetto
VIA DRIO CISA	3		Solighetto
VIA MASERAL	3		Solighetto
VIA MUDOLERE	3		Solighetto
VIA PERESINE	3		Solighetto
VIA PERON	3		Solighetto
VIA RIVASECCA	3		Solighetto
VIA SAN ZUANET	3		Solighetto
VIA DELLE SORGIVE	3		Solighetto
VIA SUOI	3		Solighetto
VIA MONTE GRAPPA	1	(da Piazza Stefanelli ad officina Donadel dal n. 1 al 81)	Barbisano
VIA MONTE GRAPPA	2	(dall'officina Donadel fino all'incrocio con via Lubin)	Barbisano
PIAZZA P. STEFANELLI	1		Barbisano
VIA S. ALERAMO	2		Barbisano
VIA D. ALIGHIERI	2		Barbisano
VIA A. M. ANTONIAZZI	2		Barbisano
VIA BARBISANELLO	2		Barbisano
VIA U. BASEGGIO	2		Barbisano
VIA CAMPAGNA	2		Barbisano
VIA CANONICA	2		Barbisano
VIA G. CARDUCCI	2		Barbisano
VIA CIMITERO	2		Barbisano
VIA E. FERMI	2		Barbisano
VIA A. FLEMING	2		Barbisano
VIA GORIZIA	2		Barbisano
VIA ISONZO	2		Barbisano
VIA J. F. KENNEDY	2		Barbisano
VIA PASUBIO	2		Barbisano
VIA PEDRE'	2		Barbisano
VIA F. PETRARCA	2		Barbisano
VIA PIAVE	2		Barbisano
VIA RIVANDELLE	2		Barbisano

CANONE UNICO PATRIMONIALE			
Suddivisione del territorio del Comune di Pieve di Soligo			
ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni			
DENOMINAZIONE	CAT.	note	località
VIA SANTA CROCE	2		Barbisano
VIA G. STAMPA	2		Barbisano
VIA M. MONTESSORI	2		Barbisano
VIA G. TARTINI	2		Barbisano
VIA TOTI DAL MONTE	2		Barbisano
VIA TRENTO	2		Barbisano
VIA TREVISANI NEL MONDO	2		Barbisano
VIA TRIESTE	2		Barbisano
CAL DEL BOSCO	3		Barbisano
VIA FOSSE TONDE	3		Barbisano
VIA LIERZA	3		Barbisano
VIA SCHENELLE	3		Barbisano

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Allegato B)

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	140x200	45.905027	12.164565
2	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	140x200	45.905024	12.164585
3	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	140x200	45.914239	12.169251
4	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	140x200	45.914256	12.169234
5	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	140x200	45.912905	12.170952
6	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	140x200	45.912916	12.170983
7	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	200x140	45.912944	12.170977
8	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	200x140	45.912963	12.170959
9	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	200x140	45.912984	12.17094
10	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Brandolini	loc. solighetto	STEND. M.LE	200x140	45.913004	12.170921
11	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Caduti nei Lager		STEND. B.LE	140x200x2	45.898317	12.172122
12	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Piazza Caduti nei Lager	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.89825	12.171982
13	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Caduti nei Lager	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.898242	12.171961
14	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Caduti nei Lager	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.898197	12.171867
15	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Caduti nei Lager	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.898187	12.171844

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Allegato B)

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
16	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Capovilla		PLANCIA A MURO	140x200	45.897484	12.168248
17	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Capovilla		PLANCIA A MURO	140x200	45.897492	12.168266
18	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lubin	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.898441	12.176549
19	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Lubin	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.898453	12.176542
20	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Istituzionale/Sociale	Via Piave	loc. barbisano	STEND. B.LE	140x200x2	45.878934	12.183616
21	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero	loc. barbisano - pressi campo da calcio	STEND. B.LE	140x200x2	45.879606	12.186154
22	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero	loc. barbisano - fronte parco giochi	STEND. B.LE	140x200x2	45.879483	12.185136
23	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906166	12.163704
24	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906101	12.16371
25	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906127	12.163709
26	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906144	12.163708
27	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906368	12.163722
28	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906391	12.163703
29	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906409	12.16369
30	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Stadio	pressi campo sportivo	STEND. M.LE	200x140	45.906429	12.163677

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **92,40 m²** (82%) - Istituzionale/Sociale: **19,60 m²** (18%) - Totale: **112,00 m²**

Pieve di Soligo

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €	0,700

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	40,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,700 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,267 €	0,381
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	13,427 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E $\leq$ 5,5 MQ	16,112 €	0,403
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ	24,168 €	0,604
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 8,5$ MQ	32,224 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	26,854 €	0,671
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E $\leq$ 5,5 MQ	32,224 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 5,5$ E $\leq$ 8,5 MQ	40,280 €	1,007
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 8,5$ MQ	48,336 €	1,208
PANNELLO LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	41,316 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	49,579 €	1,239

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	0,089 €	0,336
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E $\leq$ 5,5 MQ	0,107 €	0,403
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 5,5$ MQ E $\leq$ 8,5 MQ	0,161 €	0,604
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 $> 8,5$ MQ	0,215 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	0,179 €	0,672
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E $\leq$ 5,5 MQ	0,215 €	0,806
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 5,5$ MQ E $\leq$ 8,5 MQ	0,269 €	1,008
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 $> 8,5$ MQ	0,322 €	1,209
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,582 €	9,688
STRISCIONI ZONA 1	1,074 €	4,030
PANNELLO LUM. ZONA 1 $\leq$ 1 MQ	0,275 €	1,033
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	0,330 €	1,240

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,114 €	0,162
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,136 €	0,195
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,000 €	

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	24,800 €	0,620
ZONA/CATEGORIA 2	17,360 €	0,434
ZONA/CATEGORIA 3	8,680 €	0,217
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	2,000 €	2,857
ZONA/CATEGORIA 2	1,400 €	2,000
ZONA/CATEGORIA 3	0,700 €	1,000
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000